

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO E
L'ISTITUTO ----- PER L'ESPLETAMENTO DELLE VISITE A TUTELA
DELLE ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE.**

T R A

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO (nel prosieguo ASL) con sede legale in Torino, Via San Secondo 29, C.F. e P.I. n. 11632570013, nella persona del Direttore della S.C. Legale e Affari Generali, Dott.ssa Simonetta PAGANO, giusta delega di cui alla deliberazione n. 539/02.01/2024 del 15.4.2024, domiciliato, per la carica e ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima.

In esecuzione della deliberazione n.

E

L'Istituto -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Istituto si obbliga ad eseguire tutti gli accertamenti sanitari finalizzati al giudizio di idoneità sportiva agonistica e la relativa certificazione, secondo le disposizioni del D.M.18.02.1982, su atleti minorenni e/o disabili assistiti dall'ASL e avviati a visita dalle società sportive di appartenenza, limitatamente ai casi eccedenti la capacità recettiva della struttura di Medicina dello Sport e dell'Esercizio fisico dell'ASL medesima, oppure ai casi inerenti alcune attività sportive a rischio più elevato che prevedono accertamenti integrativi non effettuabili presso la sede di Medicina dello Sport e dell'Esercizio fisico dell'ASL, bensì presso servizi sanitari variamente dislocati.

ART. 2 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE VISITE

A tutti gli effetti, sarà considerata valida la data del rilascio della autorizzazione dell'ASL e non quella di effettuazione della visita.

L'Istituto effettuerà le prestazioni di cui al presente atto convenzionale utilizzando le proprie strutture e nell'ambito della propria organizzazione.

L'ASL non riconosce né si obbliga per i rapporti di lavoro o contrattuali che dovessero intervenire tra l'Istituto e terzi per l'esecuzione di accertamenti diagnostici complementari.

Gli atleti agonisti di cui all'art.1 del presente atto afferiscono all'Istituto secondo specifica autorizzazione dell'ASL nell'osservanza dei disposti dell'art.13 L.R. 22/85 che sarà trattenuta dall'Istituto e allegata ai rendiconti mensili.

La validità dell'autorizzazione dell'ASL ha una durata di tre mesi, oltre la quale l'atleta autorizzato non può più accedere alla visita in convenzione.

L'ASL non riconoscerà alcun onere per attività accertative e certificative praticate su persone non munite preventivamente della specifica autorizzazione o con autorizzazione scaduta.

ART. 3 – RILASCIO GIUDIZIO E CERTIFICAZIONE

Il giudizio e la certificazione di idoneità specifica alla pratica dello sport agonistico saranno rilasciati a firma del medico specialista in Medicina dello Sport operante nell'Istituto in delega del responsabile della S.S.D. Medicina dello Sport e dell'Esercizio fisico dell'ASL.

L'Istituto si impegna ad eseguire direttamente o, in caso contingente di indisponibilità di attrezzatura, presso terzi, tutti gli accertamenti diagnostici previsti dall'allegato 1 del D.M.18.02.1982.

L'Istituto si impegna a trasmettere direttamente alla società sportiva di

appartenenza dell'atleta il certificato di idoneità. Copia dei certificati di idoneità degli atleti sottoposti ad accertamenti sarà trasmessa, secondo modalità organizzative concordate, alla S.S.D. Medicina dello Sport e dell'Esercizio fisico. L'Istituto si impegna, nell'osservanza dei disposti dell'ultimo comma dell'art.5 e dell'art.6 del D.M.18.2.1982, a fornire all'ASL, su richiesta, copia della documentazione sanitaria in suo possesso. Per i referti e le procedure relativi ai casi di giudizio di non idoneità l'Istituto segue le procedure previste dalle vigenti norme nazionali e regionali; inoltre trasmette copia del giudizio di non idoneità alla pratica dello sport agonistico all'ASL.

ART. 4 – PRIVACY

La convenzione comporta il trattamento dei dati personali dei quali è Titolare l'ASL Città di Torino che, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 28 del GDPR, nomina Responsabile del Trattamento dati l'Istituto con cui stipula l'Accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Per ogni atleta agonista sottoposto ad accertamenti su autorizzazione dell'ASL questa corrisponderà all'Istituto la tariffa di € 38,73 – di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 60-4354 del 05.11.2001 e n. 44-5181 del 28.01.2002 - comprensiva di tutti gli atti e mezzi necessari all'accertamento e certificazione della idoneità sportiva agonistica ivi compresi gli oneri in ordine amministrativo. Sono espressamente esclusi le analisi di laboratorio, gli esami specialistici integrativi richiesti per i singoli sport e quelli eventualmente necessari per chiarire dubbi diagnostici. In questi casi, l'importo risultante dovrà essere pagato all'Istituto direttamente dall'interessato. Entro il dieci di ogni mese, ai sensi della circolare n. 2534 del

04.05.1995 dell'Assessorato alla Sanità, l'Istituto trasmetterà al competente ufficio dell'ASL l'elenco nominativo degli atleti agonisti, per i quali, effettuati gli accertamenti, è stato rilasciato il certificato di idoneità o inidoneità.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE

I pagamenti degli importi dovuti da parte dell'ASL saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del rendiconto mensile.

ART. 7 - DECORRENZA

La presente convenzione decorre dal 01.10.2025 al 30.09.2027 fatta salva la possibilità di recesso, da ambo le parti, da notificarsi con preavviso di 30 giorni, mediante PEC, ai seguenti indirizzi:

per l'ASL: protocollo@pec.aslcittaditorino.it

per l'Istituto:

Non è previsto il tacito rinnovo

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Torino.

ART. 9 – REGIME FISCALE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con oneri a carico del richiedente. Le spese di bollo, assolte virtualmente, sono a carico dell'ASL.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

In sede di bilancio di previsione e sulla scorta del programma di attività a spese di cui all'art.5 della L.R. n.22 del 25.03.1985 l'ASL e l'Istituto potranno eventualmente modificare l'art.1 del presente accordo individuando e specificando le categorie di atleti agonisti da avviare all'Istituto per gli accertamenti e la certificazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2
bis della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

Per l'ASL Città di Torino

Il Direttore della S.C. Legale e Affari Generali

Dott.ssa Simonetta PAGANO

Per l'Istituto -----

Il Legale Rappresentante